

## STATUTO APPROVATO IN DATA 25 OTTOBRE 2016

### 1. DENOMINAZIONE

1.1 A tutti gli effetti di Legge, ed in particolare, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, e ai fini previsti dall'art 14, comma 15 e seguenti della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, è costituito un Consorzio volontario, che assume la denominazione di “**Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P.**”, in sigla indicato come: «**Consorzio Patata di Bologna D.O.P.**».

### 2. SEDE

2.1 Il Consorzio ha sede nel Comune di Castenaso (Bo), all'indirizzo risultante dal competente Registro Imprese.

2.2 Il Consorzio, nel rispetto degli adempimenti di Legge, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, magazzini ed uffici anche altrove.

### 3. SCOPO ED OGGETTO

3.1 Il Consorzio non persegue scopo di lucro.

3.2 Esso si propone di perseguire i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della D.O.P. “Patata di Bologna”:

1) promuovere l'applicazione del Disciplinare riconosciuto con Regolamento di Esecuzione (UE) n. 766/2012 della Commissione del 24 luglio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni allo stesso e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della D.O.P. “Patata di Bologna”;

2) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato e svolgere compiti consultivi relativi alla D.O.P. “Patata di Bologna”;

3) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali e di sicurezza igienico-sanitaria del prodotto commercializzato;

4) costituire, depositare, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto un eventuale marchio consortile il quale dovrà essere sottoposto a previa approvazione da parte del Ministero delle politiche alimentari e forestali. Il marchio viene concesso in uso ai soli Consorziati;

5) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura “Patata di Bologna”, il marchio consortile, il segno distintivo della D.O.P. “Patata di Bologna”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

6) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di Organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato, con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

7) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza, la diffusione della D.O.P. “Patata di Bologna”, nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

8) operare la scelta dell'Organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art 36 del Regolamento (UE) 1151/2012;

9) collaborare nell'attività di vigilanza con l'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale Organismo, conformemente alle previsioni dell'art 14, comma 15, lettera d) della Legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., nell'attività di vigilanza;

10) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della D.O.P. “Patata di Bologna” anche attraverso l'informazione del consumatore.

3.3 Per la realizzazione dei propri scopi il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

### 4. DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, per impossibilità di raggiungimento dello scopo consortile, che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria.

### Art. 5 AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI

5.1 E' ammessa l'adesione al Consorzio delle imprese sia in forma singola che associata, purché su specifica delega dei singoli, che partecipano al processo produttivo della denominazione “Patata di Bologna D.O.P.”, siano esse imprese individuali o persone giuridiche, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2 della lett. b), del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414.

In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica dei singoli produttori.

L'ingresso di nuovi Consorziati non costituisce modifica del contratto.

5.2 Conformemente all'art. 2, lett. b), del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414, possono essere Soci del Consorzio per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", esclusivamente gli appartenenti alle Categorie seguenti:

b1 - produttori agricoli

b2 - confezionatori.

Non è ammessa l'adesione delle imprese appartenenti alla Categoria b3 - imprese di lavorazione, di cui al D.M. del 4 luglio 2012.

In ogni caso possono far parte del Consorzio solo ed esclusivamente i soggetti iscritti all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblico o privato, scelto dal Consorzio e che partecipino attivamente al processo produttivo della denominazione "Patata di Bologna D.O.P.".

Non possono essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali in corso, gli inabilitati e gli interdetti.

5.3 Gli Organi sociali del Consorzio devono essere formati nel rispetto dei criteri di rappresentanza di cui all'art. 3 del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare secondo quanto previsto dall'art 3 e dall'art. 4, lett. b) del D.M. 12 aprile 2000, n. 61413. Nello specifico, alla Categoria dei produttori agricoli dovrà essere riservata una percentuale di rappresentatività pari al 66% mentre alla Categoria dei confezionatori il restante 34%.

I soggetti di cui alle suddette Categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

5.4 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio devono rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione, in conformità al Regolamento interno.

5.5 Nella domanda dovranno indicare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente, così come di quelle contenute nei Regolamenti interni, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi consortili.

5.6 L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione e all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente Statuto, viene decisa con giudizio motivato dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni, che ne dà comunicazione all'interessato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

5.7 L'eventuale rigetto della stessa può essere impugnato attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art 16, fatta sempre salva la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

5.8 Il nuovo Consorziato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota di adesione al Fondo consortile, nella misura e secondo le modalità previste dal Regolamento. Il versamento della quota di adesione è condizione essenziale per usufruire delle prestazioni consortili.

5.9 Gli Associati hanno l'obbligo di;

a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

b) sottoscrivere e versare la quota di ammissione e i contributi annuali di competenza;

c) non chiedere, per tutta la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;

d) sottoporre all'Organo di mediazione e arbitrato le eventuali controversie con il Consorzio;

e) comunicare al Consorzio, tempestivamente, ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla;

E' fatto espresso divieto ai Soci del Consorzio di fare uso, depositare, far depositare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, marchi o altri segni distintivi, nomi che possano in alcun modo evocare, richiamare e comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in alcun modo possano richiamare la DOP Patata di Bologna ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc. di questa denominazione.

5.10 Gli Associati hanno i seguenti diritti:

a) partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

b) qualificarsi come appartenenti al Consorzio e utilizzare il marchio del Consorzio qualora adottato;

c) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai Regolamenti, eventualmente adottati e dalle deliberazioni sociali;

d) diritto a tutte le altre prerogative derivanti dall'appartenenza al Consorzio ed indicate nel presente Statuto.

## **6. RECESSO ED ESCLUSIONE**

6.1 È ammesso il recesso per giusta causa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione e diviene efficace non appena il Consorzio ne viene a conoscenza, fermo restando l'obbligo di assolvimento da parte del Consorziato recesso di tutte le obbligazioni contratte, inclusi gli oneri assunti per l'esercizio finanziario in corso al momento del recesso, sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio, per quanto gli compete, si sia reso garante.

L'accoglimento della richiesta di recesso è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi consortili o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

6.3 In caso di recesso o di esclusione il Consorziato non ha diritto alla ripetizione della quota di adesione al Fondo consortile.

6.4 E' fatto salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla totale copertura di ogni proprio eventuale credito liquido e di ogni propria spettanza come indicato nel precedente punto 6.1 del presente Statuto.

## **7. FONDO CONSORTILE, QUOTE DI ADESIONE, CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

7.1 Il fondo consortile è costituito dalle quote di adesione, che vengono versate una tantum dai Consorziati, come di seguito indicato.

7.2 La quota di adesione è stabilita nel Regolamento interno tenendo conto delle diverse Categorie di appartenenza.

7.3 La quota di adesione è aggiornata periodicamente dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7.4 I Consorziati verseranno, inoltre, al Consorzio, assumendosene il relativo onere, le somme che verranno ad essi richieste dal Consiglio di Amministrazione, per la copertura delle spese sostenute, onde ricostituire la liquidità del Fondo consortile.

I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio dalla Legge e dai Decreti attuativi dovranno essere commisurati alla quantità di prodotto controllato dall'Organismo autorizzato, nel rispetto della quota complessivamente posta a carico di ciascuna Categoria della filiera (66% produttori agricoli e 34% confezionatori).

7.5 Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, i costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio, come stabilito dall'art. 14, comma 15 e successivi, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e declinati all'art. 3 del presente Statuto, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico:

- a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei produttori agricoli, anche se non aderenti al Consorzio.

La quota da porre a carico di ciascuna Categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la Categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 (66% produttori agricoli; 34% confezionatori).

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna Categoria, ogni soggetto appartenente alla Categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'Organismo privato autorizzato o dall'Autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata come Patata di Bologna D.O.P.

Sono poste a carico della Categoria individuata all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000 (produttori agricoli) le quote, qualora non coperte, riservate alle Categorie, diverse dalla predetta, individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 (confezionatori).

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, Legge 21 dicembre 1999, n. 526, gravano esclusivamente sui Soci del Consorzio ed in nessun caso potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Le attribuzioni specifiche dei costi verranno delineate nel Regolamento interno.

7.6 Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

I Consorziati dovranno versare i contributi sulla base del rendiconto dell'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Ogni esercizio dovrà chiudersi a pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.

7.7 Tutti i versamenti al Fondo consortile dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della loro richiesta, termine espressamente qualificato inderogabile.

Le modalità verranno determinate nel Regolamento interno.

7.8 A propria discrezione il Consiglio di Amministrazione potrà, comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai Consorziati anticipazioni, fissando le modalità e i termini per la loro corresponsione, anche in più tranches, che potranno anche valere a copertura di perdite e/o a fronte di futuri impegni di spesa, anche solo preventivati.

Tali anticipazioni andranno comunque ripartite tra i Consorziati sulla base delle quote come attribuite dai precedenti punti 7.4 e 7.5.

7.9 Il singolo Consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

## **8. ORGANI SOCIALI DEL CONSORZIO**

8.1 Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-presidente;
- d) l'Organo di controllo.

## **9. ASSEMBLEA**

9.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Consorziati che risultano anche regolarmente iscritti all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e prescelto dal Consorzio.

9.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

9.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti Consorziati che rappresentano tanti Consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consorziati presenti e/o rappresentati.

Ciascun Consorzio può farsi rappresentare nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, da un altro Consorzio appartenente alla medesima Categoria di "produttore agricolo" ovvero "confezionatore", mediante delega scritta. Nessun consorzio può avere più di 2 deleghe.

9.4 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire attraverso avviso da comunicare ai Consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

La seconda convocazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore successive alla prima convocazione.

9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui i Consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.6 L'Assemblea ordinaria:

- a) determina il numero ed elegge i membri del Consiglio di amministrazione ed eventualmente il Presidente;
- b) nomina l'Organo di controllo qualora ritenuto opportuno ovvero obbligatorio per Legge;
- c) determina i compensi dei Consiglieri e dei/del componenti/e l'Organo di controllo;
- d) approva il bilancio di esercizio;
- e) emana direttive al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- f) delibera su ogni altra materia proposta alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione.

9.7 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente attraverso raccomandata o posta elettronica certificata da comunicare ai Consorziati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

9.8 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- sulle modificazioni da apportare allo Statuto sociale;
- sulle modificazioni da apportare al Disciplinare di produzione;
- sulla nomina dei liquidatori, e sulla determinazione dei poteri;
- su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consorziati presenti e/o rappresentati.

Le modifiche da apportare allo Statuto Sociale e al Disciplinare di produzione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## **10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 membri, tutti eletti dall'Assemblea fra i Consorziati o loro mandatari.

10.2 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio di amministrazione del Consorzio deve essere formato nel rispetto dei criteri di rappresentanza di cui all'art. 3 del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare secondo quanto previsto dall'art 3 e art. 4, lett. b) del D.M. 12 aprile 2000, n. 61413.

Nello specifico, alla Categoria dei produttori agricoli dovrà essere riservata una percentuale di rappresentatività pari al 66 (sessantasei) per cento, mentre alla Categoria dei confezionatori il restante 34 (trentaquattro) per cento.

I criteri e le modalità sono demandati al Regolamento interno.

La ripartizione dei consiglieri dovrà tenere altresì conto dei dettati dell'art 2 (parità fra i sessi nei consorzi di tutela) della Legge n. 154 del 28 luglio 2016.

10.4 Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli, nell'ambito della medesima categoria di appartenenza del Consigliere mancante, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci e/o loro mandatari nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con

quelli in carica all'atto della loro nomina.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione è competente a:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice – Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio;
- c) proporre all'Assemblea ordinaria l'aggiornamento della quota di adesione ai sensi dell'art 7 del presente Statuto;
- d) determinare la misura delle somme che i Consorziati dovranno versare per la copertura delle spese sostenute, onde ricostituire la liquidità del Fondo consortile di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- d) deliberare sull'ammissione, recesso o esclusione di nuovi Soci;
- e) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per Legge o per disposizione del presente Statuto, alla competenza di altri Organi.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## **11. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

11.1 Il Presidente ed il Vice-Presidente, eletti dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, restano in carica per tre esercizi.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza giuridica e legale del Consorzio; può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Egli è competente a:

- a) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
- b) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- c) rilasciare quietanze liberatorie delle somme, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- d) convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli Organi consortili;
- f) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- g) vigilare sulla regolare tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **12. ORGANO DI CONTROLLO**

12.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Consorziati.

12.2 Qualora l'Assemblea dei Consorziati elegga un Collegio dei revisori, questo deve essere composto da tre membri effettivi, dei quali almeno il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori legali, nonché due membri supplenti. In questo caso l'Assemblea deve nominare anche il Presidente del Collegio stesso. I membri così nominati restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12.3 Al Collegio dei revisori spetta il controllo sugli atti consortili ed il controllo sugli atti amministrativi del Consorzio.

12.4 L'Assemblea può eleggere, alternativamente, un Revisore unico, iscritto nel Registro dei revisori legali, che dura in carica tre esercizi ed al quale è devoluto il controllo sugli atti amministrativi del Consorzio.

## **13. BILANCIO**

13.1 L'esercizio sociale del Consorzio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei revisori o del Revisore unico, se nominati, e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, entro il 20 febbraio dell'anno successivo.

Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a norma dell'art. 2615 bis C.C., presso il Registro delle Imprese competente.

13.3 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso tra i Consorziati ma deve essere destinato all'incremento del Fondo consortile.

## **14. SCIoglimento**

14.1 Il Consorzio potrà sciogliersi per impossibilità del raggiungimento dello scopo consortile di cui all'art. 3 del presente Statuto o per volontà dei Consorziati.

14.2 In caso di scioglimento le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno devolute a fini di pubblica utilità.

## **15. REGOLAMENTI**

15.1 Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, saranno predisposti appositi Regolamenti interni a cura del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Consorziati.

15.2 Dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali solo quei Regolamenti aventi ad oggetto l'adozione del marchio consortile, della ripartizione dei voti, dei costi e dei contributi erga omnes.

## **16. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO**

16.1 Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori

verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n. 11 (undici) del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

16.2 Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

16.3 L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

16.4 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci.

16.5 I Consorziati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

16.6 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

## **18. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.